



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.7

### OGGETTO:

**ARTICOLO 82 COMMI 1 E 8 TUEL - CONFERMA INDENNITA' PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **quattordici**, del mese di **febbraio**, alle ore **08:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VENTRE MARCO	Sindaco	SI
PELLITTA CRISTINA	Vice Sindaco	NO
RAVIOL STEFANO	Assessore	NO
PASCAL SERENELLA	Assessore	SI
ARENA CATERINA	Assessore	SI
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA MAGLIONE TIZIANA** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Articolo 82 commi 1 e 8 TUEL – Conferma indennità per l'anno 2020

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel 2019 si sono svolte le elezioni comunali a seguito delle quali risulta sostanzialmente confermata l'Amministrazione in carica nel quinquennio 2014-2019;

RICHIAMATO l'art. 82, commi 1 e 8, TUEL, che testualmente recitano:

*“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

*... omissis ...*

*8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. n. 78/10)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

RICHIAMATO altresì l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/10, che testualmente recita:

*“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;*

RITENUTO necessario confermare l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal decreto ministeriale n. 119/00 ossia il *Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali* ove, all'art.4, si prevede che

*“1. Al vicesindaco di Comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...];*

*6. Agli assessori di Comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco [...].”*

e che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 TUEL, trova ancora applicazione:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/05 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in *riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005* i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

RILEVATO che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province introdotta dalla legge n. 266/05 è da ritenersi strutturale; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito nella legge n. 122/10, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel citato decreto n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

RICHIAMATO il D.L. n. 112/08 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 TUEL;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 TUEL che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

RICHIAMATO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/08, testualmente recita che *"non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento"*;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

*"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;*

*b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;*

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

*136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico."*

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

DATO ATTO che l'Ente non ha applicato finora le maggiorazioni previste dal suddetto decreto n.119 all' art. 2 e non le applicherà neppure nel 2020:

- 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;
- 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B.1 allegate al decreto;
- 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C.1 allegate al decreto;

RILEVATO che questo Comune alla data del 31 dicembre 2018 penultimo anno (art. 156 TUEL), secondo i dati ISTAT conta n. 4048 abitanti residenti;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal:

-responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 TUEL), per quanto concerne la regolarità tecnica;

-responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 TUEL);

ACQUISITO il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti del Segretario Generale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa,

A) di **CONFERMARE** per l'anno 2020, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO	€ 1.952,21
VICESINDACO	€ 195,22 (dimezzato da 390,44)
ASSESSORI ARENA E RAVIOL	€ 146,41 (dimezzato da 292,83)
ASSESSORE PASCAL	€ 292,83

- B) di DARE ATTO che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- C) di DEMANDARE al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria sull'approvando Bilancio di previsione 2020;
- D) di DARE ATTO che, per le finalità dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non risultano variazioni in aumento in ordine agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
- E) di DARE ATTO che la deliberazione è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web.

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l'urgenza di provvedere immediatamente eseguibile la deliberazione in base all'articolo 134 comma 4 TUEL.

**IL PRESIDENTE**  
VENTRE MARCO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MAGLIONE TIZIANA

---